

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2022, n. 31-5342

LR 2/2009, articolo 43. Disposizioni, per l'anno 2022, a modifica delle DGR 49-4417 del 22 dicembre 2021 e 51-4419 del 22 dicembre 2021, per la concessione dei contributi a favore di interventi di categoria B (riqualificazione, sostenibilit , potenziamento e valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica) e per l'integrazione delle risorse finanziarie.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

la legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attivit  di volo in zone di montagna”* che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica ed individua le tipologie di intervento realizzabili attraverso i relativi contributi regionali, in particolare:

all'articolo 4, fornisce la definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci; agli articoli 40 e 46, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge, sancisce che la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:

a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);

b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilit  paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);

c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C);

all'articolo 40, comma 1 bis, in particolare, sancisce che la Giunta regionale approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l'erogazione delle suddette agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari;

la Giunta regionale con deliberazione n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 ha approvato i criteri generali per l'erogazione, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017, dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi e ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni generali per l'erogazione dei contributi relativi agli investimenti per la qualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico delle stazioni sciistiche di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/2009 s.m.i., rinviando la definizione degli interventi prioritari a propri specifici provvedimenti di dettaglio, anche sulla base dello stanziamento di risorse economiche a sostegno delle spese di categoria B;

con D.G.R. n. 26-87 del 12 luglio 2019, in attuazione del suddetto provvedimento, sono state approvate le disposizioni per la concessione dei contributi per l'anno 2019, destinando euro 6.000.000,00 e con determinazione dirigenziale n. 760 del 20.12.2019   stata approvata la graduatoria, che prevede soggetti pubblici ammessi, ma non finanziati per un importo di euro 548.950,40 e soggetti privati ammessi, ma non finanziati o finanziati parzialmente, per un importo di euro 694.937,25.

Premesso, inoltre, che:

con D.G.R. 51 – 4419 del 22 dicembre 2021 sono stati destinati, per l'anno 2021, euro 3.000.000,00 per l'erogazione dei contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilit  paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B);

l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 è stato così suddiviso: euro 548.950,40 per lo scorrimento della graduatoria del bando categoria B a favore di soggetti pubblici, annualità 2019, approvata con la suddetta determinazione dirigenziale n. 760 del 20.12.2019, individuati nel punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. 51 – 4419 del 22 dicembre 2021; euro 2.451.049,60 per finanziare, mediante procedure ad evidenza pubblica, le revisioni degli impianti a fune già scadute o in scadenza entro il 31.12.2022;

l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 ha trovato copertura sul capitolo 279941 del Bilancio regionale 2021 avente ad oggetto: "Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione", destinati all'incremento del Fondo già istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi del suddetto articolo 13 della legge regionale 18/2017;

con D.G.R. 49 – 4417 del 22 dicembre 2021 sono stati destinati ulteriori euro 2.000.000,00 per l'erogazione dei contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti privati (categoria B);

l'importo complessivo di euro 2.000.000,00 ha trovato copertura sul capitolo 284315/2021 Missione 6 programma 1 "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell'offerta turistica (L.R. 2/2009)" per euro 500.000,00; sul capitolo 284316/2021 Missione 6 programma 1 "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell'offerta turistica (L.R. 2/2009) - avanzo vincolato" per euro 1.500.000,00.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport:

dalla procedura ad evidenza pubblica espletata nel corso del 2019 in attuazione delle sopra richiamate D.G.R. 7-44 del 05.07.2019 e D.G.R. 26-87 del 12.07.2019, per l'erogazione degli analoghi contributi anche a favore di soggetti privati, risultano progetti idonei, ma finanziati solo parzialmente o non ammessi per esaurimento di risorse disponibili, come risulta dalla graduatoria del bando categoria B, annualità 2019, approvata con determinazione dirigenziale n. 760 del 20.12.2019, risultando necessari ulteriori euro 694.937,25, reperibili dalla dotazione di cui alla D.G.R. 49 – 4417 del 22 dicembre 2021;

poiché i progetti di cui alla graduatoria approvata con la più volte citata DD 760 del 20.12.2019, sono destinati a migliorare la sicurezza degli impianti sciistici attraverso le necessarie revisioni e manutenzioni, nonché ad aumentare la capacità dei bacini di innevamento artificiale o a costruirne di nuovi e che, conseguentemente, risulta opportuno scorrere a completamento di tale graduatoria, compatibilmente con la permanenza dell'interesse da parte dei relativi soggetti privati beneficiari, destinando, a tale fine, euro 694.937,25, quale integrazione alla D.G.R. 26-87 del 12.07.2019, come modificata D.G.R. 51 – 4419 del 22 dicembre 2021 (pubblici) ed a parziale modifica della D.G.R. 49 – 4417 del 22 dicembre 2021;

pertanto, l'importo complessivamente destinato risulta pari ad euro 7.243.887,65: ai 6 milioni si sommano euro 548.950,40 (da scorrimento graduatoria pubblici) ed euro 694.937,25 (da scorrimento graduatoria privati).

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della suddetta Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport:

poiché alla D.G.R. 49 – 4417 del 22 dicembre 2021 (privati) non è stata ancora data attuazione, al fine di avviare il relativo bando, a seguito di un approfondimento tecnico, risulta necessario apportare modifiche ai criteri contenuti nel suo allegato A;

poiché alla D.G.R. 51 – 4419 del 22 dicembre 2021 (pubblici) non è stata ancora data attuazione, al fine di avviare il relativo bando, a seguito di un approfondimento tecnico, risulta necessario apportare modifiche ai criteri contenuti nel suo allegato A;

in particolare, risulta opportuno prevedere che, in deroga a quanto previsto nell'allegato A e B alla D.G.R. 7–44 del 5 luglio 2019:

- a. siano considerate ammissibili a contributo le spese sostenute e quietanziate a partire dal 1.1.2021;
- b. il contributo a fondo perduto fino alla misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, sia riconosciuto entro il limite massimo di contribuzione di euro 400.000,00 (anziché 2 milioni di euro), per la realizzazione di interventi da parte dei soggetti beneficiari (privati o pubblici) di cui all'articolo 45 della LR 2/2009 e che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad euro 25.000 IVA esclusa;
- c. si confermi che ogni soggetto, pubblico o privato, possa presentare un'unica domanda di contributo eventualmente per più revisioni, purché entro il limite di contribuzione di euro 400.000,00 e purché gli interventi siano riferiti alla medesima stazione sciistica e/o comprensorio;
- d. si confermi che i soggetti beneficiari del bando che verrà aperto non possano cumulare il relativo contributo con altri contributi regionali se riferiti alla medesima tipologia di intervento e che allo stesso modo saranno considerate inammissibili eventuali domande di contributo a valere su impianti oggetto di accordo di programma.

Premesso, altresì, che:

con delibera n. 79 del 22 dicembre 2021, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato, nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020 e 2021 – 2027, l'assegnazione di risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014 – 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021 – 2027);

nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse FSC 21-27, riportata in dettaglio nell'allegato 3 alla sopracitata deliberazione CIPESS, è inserito l' "intervento a supporto delle PMI ed enti pubblici che gestiscono impianti sciistici" con assegnazione di risorse alla Regione Piemonte pari a euro 1.000.000,00 – categoria aiuti CUP 1659_PIE;

in base alla suddetta deliberazione CIPESS, dette risorse devono essere oggetto di procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione ai beneficiari, da avviare entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione medesima, avvenuta sulla GURI n. 72 del 26.3.2022.

Premesso, inoltre, che:

il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 il cui art. 3, comma 2-bis recita : "Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

con DDG n. 3143 del 10 dicembre 2021, la Direzione Generale per la programmazione e le politiche per il turismo del Ministero del Turismo ha impegnato la somma di €30.000.000,00 in attuazione del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e assegnate e contestualmente trasferite le risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, tra cui quelle a favore della Regione Piemonte, pari a euro 2.133.161,00;

con D.D. 447 del 30.12.2021 è stata accertata la somma di euro 2.133.161,00 sul capitolo di entrata 20489/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, con codice versante n. 371007;

dette risorse, destinate a confluire nella quota dell'avanzo vincolato 2021, potranno essere stanziare sul pertinente capitolo della spesa del bilancio 2022 ad avvenuta approvazione della Legge Regionale di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

la disponibilità di suddette risorse è riservata unicamente ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, le cui caratteristiche, per la Regione Piemonte, sono definite dall'articolo 37 della L.R. 2/2009.

Dato atto che, come da verifiche della suddetta Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport:

lo stanziamento complessivo, di cui alla D.G.R. 49 – 4417 del 22 dicembre 2021 (privati) ed alla D.G.R. 51 – 4419 del 22 dicembre 2021 (pubblici), corrisponde ad euro 3.756.112,35 (al netto degli scorrimenti sopra individuati) ed è così ripartito: euro 2.451.049,60 dedicati agli impianti di risalita di proprietà pubblica ed euro 1.305.062,75 dedicati agli impianti di proprietà privata;

a tali risorse si aggiungono ulteriori euro 1.000.000,00 (derivanti dalla sopra menzionata delibera CIPESS 79/2021) ed ulteriori euro 2.133.161,00 (derivanti dal DL 73/2021 ed accertate con D.D. 447 del 30.12.2021) destinati agli impianti di risalita siano essi di proprietà pubblica o privata, per un totale complessivo di euro 6.889.273,35;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare l'allegato A1, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'Allegato A della D.G.R. 49 – 4417 del 22 dicembre 2021 (privati), disponendo che la dotazione finanziaria è pari ad euro 1.305.062,75, che può essere ulteriormente integrata da eventuali avanzi determinati, in attuazione del presente provvedimento, dalla non accettazione del contributo da parte dei soggetti privati contemplati nella graduatoria della DD 760 del 20.12.2019 e a cui si aggiungono euro 500.0000,00 di cui alla delibera CIPESS 79/2021 e, ferma restando l'assegnazione riservata unicamente ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 37 della legge regionale 2/2009, euro 1.133.161,00 di cui al DL 73/2021, per un totale complessivo pari ad euro 2.938.223,75;
- approvare l'allegato A2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'Allegato A della D.G.R. 51 – 4419 del 22 dicembre 2021 (pubblici), disponendo che all'iniziale dotazione finanziaria, pari ad euro 2.451.049,60, si aggiungono euro 500.0000,00 di cui alla delibera CIPESS 79/2021 e, ferma restando l'assegnazione riservata unicamente ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 37 della legge regionale 2/2009, euro 1.000.000,00, di cui al DL 73/2021, per un totale complessivo pari ad euro 3.951.049,60;
- demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione delle modalità operative e dei termini per la presentazione delle istanze di contributo, tenuto conto, in particolare, che si proceda, con successivo provvedimento dirigenziale di avvio dell'unico bando, ad approvare due graduatorie distinte, una per gli interventi a favore di soggetti pubblici e una a favore di soggetti privati, nonché avvalendosi di Finpiemonte S.p.A. anche per l'utilizzo delle ulteriori risorse sopra specificate, in continuità con la gestione delle risorse disposta con D.G.R. 51 – 4419 del 22 dicembre 2021 e con D.G.R. 49 – 4417 del 22 dicembre 2021, fatte salve le verifiche sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l'eventuale integrazione di affidamento diretto in conformità agli articoli 5 e 192 del D.Lgs 50/2016, nonché alla D.G.R. 2-6001 del 01.12.2017, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021;
- disporre che, qualora, a conclusione della rispettiva procedura, residuino risorse non assegnate in una delle due graduatorie finali, queste possano essere destinate per aumentare la dotazione finanziaria della graduatoria priva di disponibilità residua, fermo restando il vincolo di utilizzo

delle risorse di cui al DL 73/2021, accertate con D.D. 447/2021, a favore dei comprensori e delle aree sciistiche a carattere locale.

Visti:

gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di Aiuti di Stato;

il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ed all'art. 55 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);

il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 ed il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;

la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h) in materia finanziamento di taluni impianti a fune nelle località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate (impianti di carattere locale).

Dato atto che i contributi di cui al presente provvedimento, in conformità al disposto dell'art. 45 comma 2 della L.R. 2/2009, sono assegnati:

nel caso di stazione definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dalla D.G.R. n. 7 – 44 del 5 luglio 2019, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE sopra richiamata;

nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 2/2009, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Dato atto che, ai sensi del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014, è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Vista la L.R. n. 5 del 29 aprile 2022 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)”;

vista la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

vista la D.G.R n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto “Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 .“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura come di seguito indicato:
per € 3.000.000 concernenti gli interventi di enti pubblici, sul capitolo 279941 del Bilancio regionale 2021, missione 7 programma 2, avente ad oggetto: "Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione", destinati all'incremento del Fondo già istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi del suddetto articolo 13 della legge regionale 18/2017;
per €2.000.000 concernenti gli interventi di soggetti privati, sul capitolo 284315/2021 Missione 6 programma 1 “Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell’offerta turistica (L.R. 2/2009)” per euro 500.000,00 e sul capitolo 284316/2021 Missione 6 programma 1 “Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell’offerta turistica (L.R. 2/2009) - avanzo vincolato” per euro 1.500.000,00;
per € 1.000.000,00, corrispondenti all’intervento finanziato con delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, sul capitolo di spesa 279982 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, missione 6 programma 3;
per 2.133.161,00 (derivanti dal DL 73/2021 ed accertate con D.D. 447 del 30.12.2021), sul capitolo di spesa 262762 del bilancio 2022 (variazione per assestamento n. 71), missione 6 programma 1, ad avvenuta approvazione della Legge Regionale di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, con cui sarà stanziata la quota dell’avanzo vincolato 2021.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”

Legge 241 del 7/8/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. ;

D.Lgs. n. 33 del 14/03/13, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i.;

Legge regionale n. 14 del 14/10/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”, in particolare l’art. 6;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 2/2009:

- di approvare l’allegato A1, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell’Allegato A della D.G.R. 49 – 4417 del 22 dicembre 2021 (privati), disponendo che la dotazione finanziaria è pari ad euro 1.305.062,75, che può essere ulteriormente integrata da eventuali avanzi determinati, in attuazione del presente provvedimento, dalla non accettazione del contributo da parte dei soggetti privati contemplati nella graduatoria della DD 760 del 20.12.2019 e a cui si aggiungono euro 500.0000,00 di cui alla delibera CIPESS 79/2021 e, ferma restando l’assegnazione riservata unicamente ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 37 della legge regionale 2/2009, euro 1.133.161,00 di cui al DL 73/2021, per un totale complessivo pari ad euro 2.938.223,75;

- di approvare l'allegato A2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'Allegato A della D.G.R. 51-4419 del 22 dicembre 2021 (pubblici), disponendo che all'iniziale dotazione finanziaria, pari ad euro 2.451.049,60, si aggiungono euro 500.000,00 di cui alla delibera CIPESS 79/2021 e, ferma restando l'assegnazione riservata unicamente ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 37 della legge regionale 2/2009, euro 1.000.000,00, di cui al DL 73/2021, per un totale complessivo pari ad euro 3.951.049,60;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione delle modalità operative e dei termini per la presentazione delle istanze di contributo, tenuto conto, in particolare, che si proceda, con successivo provvedimento dirigenziale di avvio dell'unico bando, ad approvare due graduatorie distinte, una per gli interventi a favore di soggetti pubblici e una a favore di soggetti privati, nonché avvalendosi di Finpiemonte S.p.A. anche per l'utilizzo delle ulteriori risorse sopra specificate, in continuità con la gestione delle risorse disposta con D.G.R. 51 - 4419 del 22 dicembre 2021 e con D.G.R. 49 - 4417 del 22 dicembre 2021, fatte salve le verifiche sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l'eventuale integrazione di affidamento diretto in conformità agli articoli 5 e 192 del D.Lgs 50/2016, nonché alla D.G.R. 2-6001 del 01.12.2017, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021;
- di disporre che, qualora, a conclusione della rispettiva procedura, residuino risorse non assegnate in una delle due graduatorie finali, queste possano essere destinate per aumentare la dotazione finanziaria della graduatoria priva di disponibilità residua, fermo restando il vincolo di utilizzo delle risorse di cui al DL 73/2021, accertate con D.D. 447/2021, a favore dei comprensori e delle aree sciistiche a carattere locale;
- di dare atto che i contributi di cui al presente provvedimento, in conformità al disposto dell'art. 45 comma 2 della L.R. 2/2009, sono assegnati:
 - nel caso di stazione definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dalla DGR n. 7 - 44 del 5 luglio 2019, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE in premessa richiamata;
 - nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 2/2009, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:
 - ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
 - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- di dare atto che, ai sensi del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014, è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla suddetta misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e

condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura come di seguito indicato:
per € 3.000.000 concernenti gli interventi di enti pubblici, sul capitolo 279941 del Bilancio regionale 2021, missione 7 programma 2, avente ad oggetto: "Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione", destinati all'incremento del Fondo già istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi del suddetto articolo 13 della legge regionale 18/2017;
per €2.000.000 concernenti gli interventi di soggetti privati, sul capitolo 284315/2021 Missione 6 programma 1 "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell'offerta turistica (L.R. 2/2009)" per euro 500.000,00 e sul capitolo 284316/2021 Missione 6 programma 1 "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell'offerta turistica (L.R. 2/2009) - avanzo vincolato" per euro 1.500.000,00;
per € 1.000.000,00, corrispondenti all'intervento finanziato con delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, sul capitolo di spesa 279982, missione 6 programma 3, del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022;
per 2.133.161,00 (derivanti dal DL 73/2021 ed accertate con D.D. 447 del 30.12.2021), sul capitolo di spesa 262762 del bilancio 2022 (variazione per assestamento n. 71), missione 6 programma 1, ad avvenuta approvazione della Legge Regionale di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, con cui sarà stanziata la quota dell'avanzo vincolato 2021;
- di demandare alla Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Legge regionale 2/2009. Disposizioni, per l'anno 2022, per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti privati (categoria B).

Premesse

Il presente documento individua gli interventi destinatari di contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti privati (categoria B).

1. Contesto normativo

Legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", articoli 4, 40, 43 e 46.

DGR n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 "L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. <<Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna>>. Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Revoca della D.G.R. n. 16-4846 del 03.04.17 e della D.G.R. 21-6687 del 29.03.18 e disposizioni per la stagione sciistica 2016/2017".

Delibera n. 79 del 22 dicembre 2021 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS).

D.L. 73/2021 e DDG n. 3143 del 10 dicembre 2021 della Direzione Generale per la programmazione e le politiche per il turismo del Ministero del Turismo

2. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per gli interventi oggetto del presente provvedimento ammontano a euro 3.633.161,00, di cui euro 500.000,00 sul capitolo 279982 del bilancio 2022 avente ad oggetto "Anticipazioni FSC 2021/2027 – interventi a supporto delle PMI ed enti no profit che gestiscono impianti sciistici (D.CIPE 79/2021) – Fondi statali" ed euro 3.133.161,00 così suddivisi:

euro 500.000,00 sul capitolo 284315/2021 Missione 6 programma 1 "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell'offerta turistica (L.R. 2/2009)";

euro 1.500.000,00 sul capitolo 284316/2021 Missione 6 programma 1 "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell'offerta turistica (L.R. 2/2009) - avanzo vincolato".

euro 1.133.161,00 (derivanti dal DL 73/2021 ed accertate con D.D. 447 del 30.12.2021), sul capitolo di spesa 262762 del bilancio 2022 (variazione per assestamento n. 71) ad avvenuta approvazione della Legge Regionale di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, con cui sarà stanziata la quota dell'avanzo vincolato 2021; la disponibilità di tali risorse è riservata unicamente ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, le cui caratteristiche, per la Regione Piemonte, sono definite dall'articolo 37 della L.R. 2/2009.

3. Tipologia degli interventi

Sulla base della ricognizione delle esigenze del territorio montano e per mantenere elevati standard di sicurezza degli impianti di risalita, tali risorse possono essere destinate per finanziare, tramite procedure ad evidenza pubblica, nell'ambito degli investimenti inerenti agli impianti di risalita:

a. lo scorrimento della graduatoria del bando categoria B, annualità 2019, approvata con determinazione dirigenziale n. 760 del 20.12.2019 (in attuazione alla D.G.R. n. 7-44 del 05.07.2019 ed alla D.G.R. n. 26-87 del 12.07.2019), a favore dei soggetti privati parzialmente finanziati per esaurimento delle risorse disponibili o idonei ma non ammessi, per un totale di euro 694.937,25;

b. le revisioni degli impianti a fune già scadute o in scadenza entro il 31.12.2023 per un totale di euro € 2.938.223,75 al fine di scongiurarne la chiusura e di evitare, così, il forte impatto economico negativo che coinvolgerebbe l'intera area montana coinvolta, già fortemente compromessa sia dalla scarsità di precipitazioni nevose registrate negli ultimi anni sia dalle chiusure obbligate dalla pandemia da Covid 19.

4. Beneficiari di cui alla lettera a) del paragrafo 3

Per quanto concerne la categoria B annualità 2019, i beneficiari sono individuati sulla base della determinazione dirigenziale 760 del 20.12.2019 con la quale sono stati approvati i contributi per la categoria B del bando 2019 (individuando i soggetti idonei ammessi a contributo, i soggetti idonei ma non ammessi a contributo e i soggetti non ammessi), tramite lo scorrimento della graduatoria a favore dei soggetti privati parzialmente finanziati per esaurimento delle risorse disponibili o idonei ma non ammessi.

I soggetti privati sopra citati, per le istanze presentate a valere sulla LR 2/2009 nel bando 2019 categoria B di seguito elencate, per uno stanziamento totale di € 694.937,25. sono così individuati:

- | | | |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| • istanza 8746 | Sciovie Cardini S.r.l. | contributo assegnato euro 78.002,10 |
| • istanza 8252 | Valle Pesio | contributo assegnato euro 79.219,15 |
| • istanza 8782 | Parco del Mottarone Srl | contributo assegnato euro 251.546,40 |
| • istanza 8324 | Ez Real Estate Srl | contributo assegnato euro 286.169,60 |

5. Beneficiari di cui alle lettera b) del paragrafo 3

I beneficiari sono individuati previa procedura ad evidenza pubblica che sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, attribuendo le risorse disponibili, sino ad esaurimento del fondo, secondo quanto disposto nella Parte Terza, Allegato A e nella Parte Seconda, Allegato B, della DGR 7 – 44 del 5 luglio 2019, nonché applicando i seguenti criteri e punteggi aggiuntivi:

1. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica, revisioni speciali di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza dell'intera stazione (impianto già scaduto al 31.12.2021): PUNTI 12.

2. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita la cui chiusura non comprometta, comunque, l'efficienza dell'intera stazione (impianto già scaduto al 31.12.2021): PUNTI 9.

3. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica, revisioni speciali di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza

dell'intera stazione (impianto in scadenza oltre la data di cui al punto 1 ed entro il 31.12.2022): PUNTI 6.

4. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita la cui chiusura non comprometta, comunque, l'efficienza dell'intera stazione (impianto in scadenza oltre la data di cui al punto 2 ed entro il 31.12.2022): PUNTI 3.

In deroga a quanto previsto nell'allegato A e B alla D.G.R. 7-44 del 5 luglio 2019:

- saranno considerate ammissibili a contributo le spese sostenute e quietanziate a partire dal 1.1.2021;
- il contributo a fondo perduto, fino alla misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, sarà riconosciuto entro il limite massimo di contribuzione di euro 400.000,00 (anziché 2 milioni di euro), per la realizzazione di interventi da parte dei soggetti beneficiari (privati o pubblici) di cui all'articolo 45 della LR 2/2009 e che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad euro 25.000 IVA esclusa;
- allo scopo di rendere più incisiva la misura regionale e finanziare un numero maggiore di istanze, sarà possibile richiedere una percentuale di contributo più bassa rispetto al limite massimo dell'80% e, in questa ipotesi, in sede istruttoria, verrà assegnato un ulteriore punteggio con le seguenti modalità:
 - contributo richiesto da 79% a 70% punti 1;
 - contributo richiesto da 69% a 60% punti 2;
 - contributo richiesto da 59% a 50% punti 3;
 - contributo richiesto al di sotto del 50% punti 4;
- ogni soggetto, pubblico o privato, potrà presentare un'unica domanda di contributo eventualmente per più revisioni, purché entro il limite di contribuzione di euro 400.000,00 e purché gli interventi siano riferiti alla medesima stazione sciistica e/o comprensorio;
- i soggetti beneficiari del bando che verrà aperto non possono cumulare il relativo contributo con altri contributi regionali se riferiti alla medesima tipologia di intervento e, allo stesso modo, saranno considerate inammissibili eventuali domande di contributo a valere su impianti oggetto di accordo di programma.

6. Regime degli Aiuti di Stato

I contributi di cui al presente provvedimento, in conformità al disposto dell'art. 45 comma 2 della L.R. 2/2009, sono assegnati:

- nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dalla DGR n. 7 – 44 del 5 luglio 2019, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE sopra richiamata;

- nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 2/2009, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

7. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Sport e Tempo Libero.

Legge regionale 2/2009. Disposizioni, per l'anno 2022, per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B).

Premesse

Il presente documento individua gli interventi destinatari di contributi a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B).

1. Contesto normativo

Legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", articoli 4, 40, 43 e 46.

DGR n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 "L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. <<Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna>>. Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Revoca della D.G.R. n. 16-4846 del 03.04.17 e della D.G.R. 21-6687 del 29.03.18 e disposizioni per la stagione sciistica 2016/2017".

Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", articolo 13.

DGR n. 48 – 6154 del 15 dicembre 2017 "L.R.18/2017 <<Assestamento di bilancio di previsione 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie>>, art. 13 <<Costituzione del fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico dei territori montani>>. Approvazione dei criteri per la sottoscrizione di A.d.p.volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo. Variazione al bilancio di previsione 2017/19", come da ultimo modificata con la DGR 27-3239 del 18 maggio 2021.

Legge regionale n. 33 del 15.12.2021, articolo 2.

Delibera n. 79 del 22 dicembre 2021, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS).

D.L. 73/2021 e DDG n. 3143 del 10 dicembre 2021 della Direzione Generale per la programmazione e le politiche per il turismo del Ministero del Turismo

2. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per gli interventi oggetto del presente provvedimento ammontano a euro 4.500.000,00, di cui:

euro 500.000,00 sul capitolo 279982 del bilancio 2022 avente ad oggetto "Anticipazioni FSC 2021/2027 – interventi a supporto delle PMI ed enti no profit che gestiscono impianti sciistici (D.CIPE 79/2021) – Fondi statali";

euro 3.000.000,00 sul capitolo 279941 del bilancio 2021 avente ad oggetto: "Finanziamento di progetti di sviluppo turistico di territori montani (art.13 LR18/2017) Risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/2018). Quota accantonata nel risultato di amministrazione";

euro 1.000.000,00 (derivanti dal DL 73/2021 ed accertate con D.D. 447 del 30.12.2021), sul capitolo di spesa 262762 del bilancio 2022 (variazione per assestamento n. 71) ad avvenuta approvazione della Legge Regionale di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, con cui sarà stanziata la quota dell'avanzo vincolato 2021; la disponibilità di tali risorse è riservata unicamente ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, le cui caratteristiche, per la Regione Piemonte, sono definite dall'articolo 37 della L.R. 2/2009.

3. Tipologia degli interventi

Sulla base della ricognizione delle esigenze del territorio montano e per mantenere elevati standard di sicurezza degli impianti di risalita, tali risorse possono essere destinate per finanziare, tramite procedure ad evidenza pubblica, nell'ambito degli investimenti inerenti agli impianti di risalita:

a. lo scorrimento della graduatoria del bando categoria B, annualità 2019, approvata con determinazione dirigenziale n. 760 del 20.12.2019 (in attuazione alla D.G.R. n. 7-44 del 05.07.2019 ed alla D.G.R. n. 26-87 del 12.07.2019), a favore dei soggetti pubblici parzialmente finanziati per esaurimento delle risorse disponibili o idonei ma non ammessi, per un totale di euro 548.950,40;

b. le revisioni degli impianti a fune già scadute o in scadenza entro il 31.12.2023 per un totale di euro 3.951.049,60 al fine di scongiurarne la chiusura e di evitare, così, il forte impatto economico negativo che coinvolgerebbe l'intera area montana coinvolta, già fortemente compromessa sia dalla scarsità di precipitazioni nevose registrate negli ultimi anni sia dalle chiusure obbligate dalla pandemia da Covid 19.

4. Beneficiari di cui alla lettera a) del paragrafo 3

Per quanto concerne la categoria B annualità 2019, i beneficiari sono individuati sulla base della determinazione dirigenziale 760 del 20.12.2019 con la quale sono stati approvati i contributi per la categoria B del bando 2019 (individuando i soggetti idonei ammessi a contributo, i soggetti idonei ma non ammessi a contributo e i soggetti non ammessi), tramite lo scorrimento della graduatoria a favore dei soggetti pubblici parzialmente finanziati per esaurimento delle risorse disponibili o idonei ma non ammessi.

I soggetti pubblici sopra citati, per le istanze presentate a valere sulla LR 2/2009 nel bando 2019 categoria B di seguito elencate, per uno stanziamento totale di € 548.950,40 sono così individuati:

- | | | |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| • istanza 8756 | Unione Montana Alta Val Tanaro | contributo assegnato euro 85.763,14 |
| • istanza 8808 | Comune di Argentera | contributo assegnato euro 296.800,00 |
| • istanza 8788 | Comune di Entracque | contributo assegnato euro 166.387,26 |

5. Beneficiari di cui alle lettera b) del paragrafo 3

I beneficiari sono individuati previa procedura ad evidenza pubblica che sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, attribuendo le risorse disponibili, sino ad esaurimento del fondo, secondo quanto disposto nella Parte Terza, Allegato A e nella Parte Seconda, Allegato B, della DGR 7 – 44 del 5 luglio 2019, nonché applicando i seguenti criteri e punteggi aggiuntivi:

1. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica, revisioni speciali di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza dell'intera stazione (impianto già scaduto al 31.12.2021): PUNTI 12.

2. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita la cui chiusura non

comprometta, comunque, l'efficienza dell'intera stazione (impianto già scaduto al 31.12.2021): PUNTI 9.

3. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica, revisioni speciali di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza dell'intera stazione (impianto in scadenza oltre la data di cui al punto 1 ed entro il 31.12.2022): PUNTI 6.

4. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita la cui chiusura non comprometta, comunque, l'efficienza dell'intera stazione (impianto in scadenza oltre la data di cui al punto 2 ed entro il 31.12.2022): PUNTI 3.

In deroga a quanto previsto nell'allegato A e B alla D.G.R. 7-44 del 5 luglio 2019:

- saranno considerate ammissibili a contributo le spese sostenute e quietanziate a partire dal 1.1.2021;
- il contributo a fondo perduto, fino alla misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, sarà riconosciuto entro il limite massimo di contribuzione di euro 400.000,00 (anziché 2 milioni di euro), per la realizzazione di interventi da parte dei soggetti beneficiari (privati o pubblici) di cui all'articolo 45 della LR 2/2009 e che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad euro 25.000 IVA esclusa;
- allo scopo di rendere più incisiva la misura regionale e finanziare un numero maggiore di istanze, sarà possibile richiedere una percentuale di contributo più bassa rispetto al limite massimo dell'80% e, in questa ipotesi, in sede istruttoria, verrà assegnato un ulteriore punteggio con le seguenti modalità:
 - contributo richiesto da 79% a 70% punti 1;
 - contributo richiesto da 69% a 60% punti 2;
 - contributo richiesto da 59% a 50% punti 3;
 - contributo richiesto al di sotto del 50% punti 4;
- ogni soggetto, pubblico o privato, potrà presentare un'unica domanda di contributo eventualmente per più revisioni, purché entro il limite di contribuzione di euro 400.000,00 e purché gli interventi siano riferiti alla medesima stazione sciistica e/o comprensorio;
- i soggetti beneficiari del bando che verrà aperto non possono cumulare il relativo contributo con altri contributi regionali se riferiti alla medesima tipologia di intervento e, allo stesso modo, saranno considerate inammissibili eventuali domande di contributo a valere su impianti oggetto di accordo di programma.

6. Regime degli Aiuti di Stato

I contributi di cui al presente provvedimento, in conformità al disposto dell'art. 45 comma 2 della L.R. 2/2009, sono assegnati:

- nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37 della L.R. 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dalla DGR n. 7 – 44 del 5 luglio 2019, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE sopra richiamata;

- nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 2/2009, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture

sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

7. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Sport e Tempo Libero.